



Disciplina delle modalità di iscrizione all'elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale, ai sensi della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articolo 19)

Requisiti per l'iscrizione all'elenco

"Enti del terzo settore" ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", impegnati da almeno 2 anni consecutivi, nel territorio regionale, a favore della famiglia e che:

1. organizzano ed attivano esperienze di associazionismo tese a favorire la cultura dell'accoglienza familiare, la promozione della cultura della famiglia, la solidarietà e collaborazione familiare, le politiche familiari e per la natalità, la conciliazione dei tempi di lavoro e di famiglia nonché la solidarietà intergenerazionale ed interculturale;
2. promuovono iniziative di sensibilizzazione e di formazione rivolte alle famiglie, nello specifico ai genitori, per l'esercizio consapevole e responsabile della maternità e della paternità e, in generale, per lo svolgimento dei loro compiti sociali ed educativi.

Nelle more dell'attuazione del "Registro unico nazionale del Terzo settore" di cui all'articolo 45 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", possono essere inseriti movimenti ed organizzazioni non iscritti ai registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti, impegnate, da almeno cinque anni e nel territorio regionale, nelle varie azioni di politica, solidarietà, formazione e cultura per la famiglia.

Istituzione dell'elenco regionale, iscrizione e cancellazione

L'elenco regionale viene istituito dal direttore regionale competente in materia di servizi sociali, che approva il modulo di iscrizione, disponendo l'iscrizione, il rigetto della domanda e la cancellazione del soggetto interessato.

L'iscrizione viene mantenuta per 3 anni, al termine dei quali decade e il soggetto interessato deve ripetere la relativa domanda.

L'elenco viene pubblicato nel website istituzionale della Regione.



f4e86bb7

